CAMERA DEI DEPUTATI N. 2447-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

(RELATORE **DE COCCI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 dicembre 1951 *(Stampato n. 1856)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LA MALFA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CAPPA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 dicembre 1951

—

Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale tra l'Italia e la Bulgaria e relativi scambi di Note, conclusi a Sofia il 19 dicembre 1950

Presentata alla Presidenza il 31 maggio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 19 dicembre 1950 è stato firmato a Sofia il Protocollo concernente il regime doganale tra l'Italia e la Bulgaria, al quale il presente disegno di legge è destinato a dare approvazione ed esecuzione. Annessi al Protocollo sono scambi di Note avvenuti nello stesso giorno.

* * *

Per quanto riguarda il regime doganale, il Protocollo — che è in vigore a titolo provvisorio dal giorno stesso della firma, come stabilisce l'articolo 5 — riproduce quasi interamente il testo dell'analogo Protocollo concluso con l'Ungheria il 28 marzo 1950. In base ad

esso, le Parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita, per tutto quanto concerne i diritti di dogana, le imposte e tasse riscuotibili insieme con i diritti e le modalità relative alla loro riscossione; l'interpretazione e l'applicazione della tariffa doganale; la classificazione, l'ammissione temporanea e la rispedizione delle merci, ecc. (articolo 1).

I prodotti di ogni genere originari o provenienti dal territorio di uno dei due Paesi, non saranno assoggettati, sia alla loro importazione nel territorio dell'altro Paese, sia alla loro esportazione verso il territorio di esso, a diritti di dogana, imposte, tasse, ecc., diverse o più elevate rispetto a quelli che vengono riscossi per quanto riguarda i prodotti di un altro qualsiasi Paese o esportati verso il territorio di un altro Paese (articoli 2 e 3).

L'articolo 4 prevede le eccezioni al trattamento della nazione più favorita, che non è applicabile: ai vantaggi accordati o da accordarsi allo scopo di facilitare i rapporti di frontiera con gli Stati limitrofi; ai vantaggi derivanti da una unione doganale conclusa o da concludersi; ai vantaggi speciali accordati o da accordarsi a territori aventi uno statuto giuridico speciale riconosciuto internazionalmente o a territori soggetti ad amministrazione fiduciaria di una delle parti; ai vantaggi accordati o da accordarsi da parte dell'Italia alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano.

L'ultimo articolo stabilisce che le parti contraenti possono denunciare gli articoli del Protocollo, i quali, in tal caso, rimarranno in vigore per tre mesi dopo la denuncia.

* * *

Con un primo scambio di note i due Governi confermano l'accordo a riprendere, in data da determinarsi, le trattative particolarmente allo scopo di aumentare nei limiti del possibile gli scambi commerciali reciproci.

Il secondo scambio di note riconosce la necessità di sostituire con un nuovo trattato da concludersi il più presto possibile, il trattato di commercio e di navigazione del 30 luglio 1934, scaduto il 31 maggio 1950 e stabilisce che, fino alla conclusione del nuovo trattato, le due parti si accordano la clausola della nazione più favorita per quanto concerne la navigazione e il trattamento delle navi nei porti, ecc., ad eccezione del traffico di cabotaggio e dell'esercizio del servizio dei porti, delle rade e delle spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza.

Da parte bulgara, infine, è stata opposta la più assoluta intransigenza per l'inserimento nel citato articolo 4 di una clausola relativa al *pool* dell'acciaio e del carbone e per il mantenimento della clausola *b*) prevista nell'analogo Protocollo italo-ungherese e riguardante le zone di libero scambio, nonché gli accordi regionali e gli accordi provvisori per le unioni doganali (di cui all'articolo 44 della Carta dell'Avana). La Bulgaria infatti è rimasta estranea sia all'organizzazione internazionale del commercio, sia all'evoluzione del concetto di unione doganale ed ha mostrato di non desiderare riconoscere anticipatamente possibili forme d'intesa, di carattere economico-doganale, tra i Paesi occidentali. I suoi rappresentanti hanno manifestato di temere che attraverso tali eccezioni, ritenute troppo vaste e generiche, si verificasse lo svuotamento di fatto del trattamento della nazione più favorita. In tale situazione, pur limitando la clausola *b*) dell'articolo 4 alla sola unione doganale tradizionale, le parti contraenti hanno stabilito, in un apposito terzo scambio di note, il principio che, nel caso in cui una delle Parti si trovasse ad assumere impegni relativi alle controverse categorie di accordi speciali internazionali in materia doganale, i due Governi si metteranno d'accordo per definire quali altre eccezioni debbono essere apportate al trattamento della nazione più favorita.

* * *

L'approvazione del presente disegno di legge, al quale il Senato ha già dato il suo voto favorevole, consentirà la definitiva entrata in vigore del Protocollo e degli scambi di note del 19 dicembre 1950 rivolti ad agevolare, nel settore doganale, le relazioni economiche fra l'Italia e la Bulgaria.

DE' COCCI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato il Protocollo concernente il regime doganale tra l'Italia e la Bulgaria e gli scambi di Note conclusi a Sofia il 19 dicembre 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.